

Comune di Santena (Torino)

Publicazione Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020 - Approvazione progetto di Variante Parziale n.15 al P.R.G.C. per l'ampliamento dell'area urbanistica produttiva denominata "IPR 1" sita in Santena, via Asti n.65-67, ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

-omissis-

DELIBERI

1. Di approvare il Progetto Definitivo della Variante Parziale n.15 al PRGC vigente, ai sensi dell'art.17, c.5 della LR 56/1977 e s. m. i., redatto dall'Arch. Emanuele Bufano costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Verbale Organo Tecnico di Verifica esclusione VAS;
 - b) Documento di verifica delle previsioni compensative;
 - c) Tav. 1 – progetto urbanistico;
 - d) Tav.2 - Planimetria indicante le principali urbanizzazioni primarie presenti;
 - e) Tav.3 – Opere di compensazione;
 - f) Relazione illustrativa di progetto, elenchi catastali, Articoli NTA, estratti PRGC/Catasto, coerenza ai Piani sovraordinati;
 - g) Tavola P. 2 del vigente P.R.G.C.- 1/5000 aggiornata;
 - h) Tavola P. 3-1 del vigente P.R.G.C. -1/2000 aggiornata;
 - i) Tavola P. 3-3 del vigente P.R.G.C. - 1/2000 aggiornata;
 - j) Relazione di compatibilità acustica (*a firma Ing.Giovanni Brero*);
 - k) Relazione geologica (*a firma Geologo Andrea Brady*);
 - l) Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla VAS;

2. Di dare altresì atto che si allega alla presente deliberazione, sempre per farne parte integrante e sostanziale:
 - m) Documento di controdeduzioni da parte dell'ufficio tecnico comunale alle osservazioni pervenute dalla Città Metropolitana Torino.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art.17, c.8 della LR 56/1977 e s.m.i., la presente Variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (fase di *screening*), svolta “in maniera contestuale” al Progetto Preliminare (Allegato 1, capitolo 2, punto j.1 della DGR n.25-2977 del 29/02/2016);

4. di dare atto che, in seguito all'acquisizione dei pareri formulati, in data 17/03/2020 (ns. prot.n.3436 del 20/03/2020 l'Organo Tecnico Comunale di Chieri (in avvalimento con il

Comune di Santena), per la valutazione ambientale ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS stabilendo alcune condizioni volte ad eseguire adeguate opere di compensazione ambientale.

5. di dare atto che la Variante non concerne l'apposizione di vincoli espropriativi, pertanto non è stato necessario espletare le procedure di cui all'art.11 del DPR 327/2001;
6. di dare atto che la presente Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e della Città Metropolitana (PTC2), nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
7. di dare atto che, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e al relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR n.4/R del 22/03/2019 che la Variante non coinvolge beni paesaggistici e ne rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti.
8. di dare atto che, come dichiarato nel Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana Torino n.424-11673/2019 del 07/11/2019, la Variante non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21/07/2011, e con i progetti sovracomunali, e non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2 immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
9. di dare atto che il PRG di Santena è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po;
10. di dare atto che, secondo l'Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, aggiornato al 31/12/2018, il Comune di Santena non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno, esclusione e osservazione relative ad aziende Seveso ubicate in Comuni contermini;
11. di dare atto che la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", con riferimento ai disposti di cui all'art.17, cc.5, 6 e 7 della LR 56/1977 e s. m. i. come in premessa specificati in dettaglio;
12. di dare atto, come specificato nelle osservazioni riportate alla lettera a) della citata determinazione della C.M.T. e recepite nel documento di controdeduzioni alle osservazioni predisposto dall'ufficio tecnico comunale, che la superficie oggetto di cambio di destinazione d'uso non viene computata ai fini della verifica del parametro di cui all'art. 17 comma 5 lettera f) L.R. 56/77, in quanto già compresa nella superficie territoriale in parola.

13. Di confermare invariata la C.I.R.T. del PRG pari ad 11.920 abitanti.

14. di dare incarico al Dipartimento Pianificazione e Gestione Territorio per la trasmissione della presente deliberazione debitamente esecutiva alla Città Metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale; di trasmettere l'estratto della precedente deliberazione al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte completo della dichiarazione di ottemperanza degli adempimenti previsti dall'art. 85 della L.R. 19/2018;

15. di individuare, quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente l'oggetto, ai sensi della Legge 241/91, l'avv. Guglielmo LO PRESTI Dirigente Area Amministrativa e Tecnica.

16. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs 267/2000.

-omissis-